

**1) Esiste obbligo a carico del titolare pubblico esercizio di nominare personale addetto alla vigilanza per rispetto misure covid da parte della propria clientela?**

Si premette, in termini generale, che non sussiste un obbligo a carico del titolare pubblico esercizio di individuare e nominare espressamente apposito personale di vigilanza per rispetto della normativa anti covid. E' indubbio, tuttavia, che grava sul titolare pubblico esercizio il rispetto delle prescrizioni imposte dalle **“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”**. Sul punto, si riporta il contenuto delle indicazioni operative, pubblicate sul sito dei “Pubblici Esercizi in federazione” – Area Legale – il quale afferma che **“grava sull’esercente la necessità di informare il cliente sul divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, mettendolo concretamente in condizione di rispettare siffatto obbligo. Si consiglia, a tal proposito, di affiggere presso i locali di pubblico esercizio idonea cartellonistica e di avvertire il cliente, al momento della consegna della pietanza, della necessità di non sostare/consumare nelle immediate vicinanze”**. Si vuole, infine, rappresentare che l’attività di vigilanza da parte della propria clientela limitatamente all’area interna e/o esterna (cd. dehors) può essere svolto anche da proprio personale dipendente o personale esterno incaricato singolarmente o congiuntamente da parte di pubblici esercizi contigui.

**2) Esiste a carico dei supermercati il divieto vendita bevande in contenitori in bottiglie di vetro e lattine?**

No. Si conferma la regola degli anni precedente, anche alla luce del dato letterale dell’attuale disposizione, che il divieto in esame riguarda solo i pubblici esercizi che svolgono attività di vendita e somministrazione.

**3) Il divieto di somministrare e vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e lattine previsto per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si applica anche alle pizzerie da asporto?**

E' indubbia che ricorre una differenza tra l’attività di somministrazione e l’attività artigianale di **asporto cibi**. In via molto generale, la differenza può essere fatta facendo riferimento ad un esempio molto comune. La **somministrazione di alimenti e bevande** può essere associata ad una pizzeria o un ristorante dove si consuma sul posto, mentre l’**attività artigianale per asporto cibi** ad una pizzeria al taglio. Da questa distinzione si può notare che la differenza che salta all’occhio è il momento in cui viene consumato il cibo. La pizzeria con servizio ai tavoli è una attività di somministrazione. La pizzeria d’asporto, dove la pizza viene consumata generalmente in un altro luogo, viene annoverata nelle attività artigianali. Alla luce di quanto sopra, il divieto non riguarda la fattispecie dell’asporto.

**4) Orari vendita bevande alcoliche e superalcolici.**

La materia degli orari di vendita di bevande alcoliche e superalcolici viene disciplinata dalla legge. Sul punto, si rammenta che la legge 120/2010, all’art. 54, nell’apportare modifiche al codice della strada, prevede quanto segue:

- I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza ex art. 86 Tulp, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni (circoli privati) devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore

successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza;

- I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza;
- I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto;
- Per i distributori automatici vige il divieto di vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 24 alle ore 7;
- Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche. Ne consegue che la vendita è possibile in lattine o recipienti chiusi di 33 cl per gli alcolici e 20 per i superalcolici.